



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

ORDINANZA SINDACALE

N. 40 DEL 07/12/2021

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO.

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si potrà registrare nel capoluogo di Castelnuovo di Garfagnana, soprattutto nelle vie del Centro Storico, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie del centro storico

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio Comunale occorra adottare ulteriori misure di prevenzione come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, considerando il periodo natalizio e l'afflusso nel centro storico del Capoluogo di Castelnuovo di Garfagnana

ORDINA

- 1) Dalle ore 00,01 del 8 Dicembre 2021 alle ore 23,59 del 9 Gennaio 2022 nelle vie del Centro Storico **l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti di persone**

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, e s.m e i. , salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

DA' ATTO

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

TRASMETTE

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale ed inoltre al Sig. Prefetto di Lucca, al Sig. Questore di Lucca; al Comando Compagnia Carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana, Guardia di Finanza-Comando Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana, alla Asl Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia , il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Comuni Garfagnana nonché a quanti ne abbiano titolo, ciascuno per le proprie competenze

Castelnuovo di Garfagnana, 07/12/2021

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)